




GIUNTA REGIONALE

degli impianti di energia da fonte rinnovabili (cfr *ex plurimis* TAR Abruzzo, Sez. I L'Aquila, sent. 14.03.2012 n. 217; TAR Sardegna, Sez. I, 14.01.2011 n. 32).

La stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle legittimità di una serie di leggi regionali intervenute sulla materia, ha rilevato (cfr. quanto riassunto nella sentenza 15.06.2011 n. 192) che <<La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione di energia", cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn.124, 168, 332 e 366 del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze nn.166 e 382 [rectius 282] del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all'approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n.364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010)>>.

In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2010 n.366 – con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lett. b), l.reg. Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 – ha rilevato (cfr. il p.3.2) che "l'adozione, da parte delle regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009)".

Così inquadrato il sistema normativo di riferimento e venendo *in medias res* occorre ribadire che, per le ragioni di *favor* innanzi evidenziate, il citato art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/03 (condiviso anche dalla DGR n. 351 del 12.04.2007, art. 5, All. A, sulla procedura territoriale di rilascio dell'autorizzazione unica) consente la



GIUNTA REGIONALE

realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, da questa prospettiva, si conferma che il Piano Regionale per la tutela della qualità dell'Aria non può fornire validi criteri idonei a prevalere sul diverso ed inderogabile principio della legislazione statale innanzi illustrato.

E' dunque *"nella appropriata sede istruttoria"* che occorre *"verificare (tra le altre questioni) la compatibilità della localizzazione dell'impianto con le peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio, dandosi atto che la "materia..... riserva alle autorità coinvolte nel procedimento medesimo ampi poteri di valutazione e ponderazione"*. (così TAR Abruzzo, sent.217/12 citata).

Stante il rinvio operato dall'art. 12 D.Lgs. 387/03 alla L.241/90 in tema di conferenza di servizi l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica non potrà, pertanto, che compiere la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dalle Autorità convocate alla Conferenza di servizi che devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all'interno della conferenza di servizi.

A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

- *"E' innegabile che il comma 6 bis dell'art. 14 ter rafforzi il ruolo e la responsabilità dell'Amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale previa valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenendo conto, delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, nell'esercizio di un potere autonomo a contenuto lesivo, tuttavia è altrettanto vero come tale determinazione di quelle risultanze e posizioni rappresenti il punto di sintesi"* (così, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10.07.2012 n. 1397;
- *"Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli interessi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, sicchè questa rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato", diversamente al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. L. 241/90, né dall'art. 12 D.Lgs. 387/03"* (così TAR Lombardia, Brescia Sez. 1, 13.12.2011 n. 1726; TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1343);
- *"Nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il parere di un'amministrazione che non rechi " le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 14 quater L.241/90, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, e pertanto va considerato "tamquam non esset"* (cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1345).



GIUNTA REGIONALE

E' dunque in seno alla Conferenza di servizi prevista dall'art. 12 D.Lgs.387/03 che deve essere apprezzata la posizione assunta dalla Provincia in relazione al rispetto, da parte dell'intervento autorizzando, delle disposizioni fissate dal Piano per la Tutela della Qualità dell'Aria, posizione che potrà essere favorevole o sfavorevole al progetto presentato a seconda che l'impianto da insediare rientri o meno nell'ambito delle eccezioni di cui all'art.272, commi 1 e 2 D.Lgs.152/06, cui la misura MD3 del Piano fa esplicito rimando.

Per completezza espositiva deve inoltre rammentarsi che nell'ambito delle Procedure Abilitative Semplificate (PAS) e dell'autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 il Piano Regionale in esame assume valenza prescrittiva non solo sotto il profilo ambientale – il cui apprezzamento è rimesso alle Amministrazioni provinciali stante la delega regionale attuata in loro favore con D.G.R.436/2006-, ma anche sotto il profilo edilizio, condizionando il rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli abilitativi alla costruzione stessa dell'impianto: ciò per effetto sia della disposizione dell'art. 6, comma 3, D.M.1.10.2002 n. 261 "*Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.4.08.1999 n. 351*" (per la quale "Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2"), sia delle stesse disposizioni dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. n.387/12 per le quali il rilascio dell'autorizzazione costituisce anche il titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato ed è dunque sostitutiva anche del titolo abilitativo edilizio.

Nell'auspicio di aver chiarito i dubbi prospettati e relativi all'applicazione delle normative in oggetto, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GIURIDICI E LEGALI
(Avv. Stefania Valeri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICA ENERGETICA
(Dott.ssa Iris Flacco)

IL DIRETTORE
(Arch. Antonio Sorgi)